

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2010/0281(COD)

23.3.2011

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari


sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527-C7-0301/2010-2010/0281(COD))

Relatore per parere: Pervenche Berès

AD\861823IT.doc PE454.629v03-00

Unita nella diversità

PA_Legam



BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

Il 29 settembre 2010, la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo volto a rafforzare la governance economica nell'Unione europea e nella zona euro. Il pacchetto si compone di sei proposte: quattro di esse riguardano questioni fiscali, compresa una riforma del Patto di stabilità e di crescita (PSC), mentre due nuovi regolamenti mirano ad individuare e ad affrontare gli squilibri macroeconomici emergenti all'interno dell'UE e della zona euro.

Nelle ultime due proposte, al fine di ampliare la vigilanza economica dell'UE ad aree non fiscali, la Commissione propone una serie di nuovi elementi relativi alla sorveglianza e alla correzione degli squilibri macroeconomici. La "parte preventiva" di questi elementi comprende una valutazione periodica dei rischi di squilibri sulla base di un quadro di controllo degli indicatori e corredata da approfondite analisi del paese. Ove necessario, le raccomandazioni per paese potrebbero essere trasmesse dal Consiglio ad uno Stato membro con gravi squilibri o squilibri che mettono a rischio il funzionamento dell'UEM. Inoltre, la "parte correttiva" come presentata nella proposta di "misure volte ad imporre la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi", prevede che nei confronti degli Stati membri della zona euro che presentano un'osservanza non sufficiente delle rispettive raccomandazioni possa essere avviata una procedura per i disavanzi eccessivi e, in ultima analisi, possano essere applicate sanzioni sotto forma di un'ammenda annuale.

Osservazioni

Le proposte della Commissione contengono molte buone idee. In generale, il relatore per parere condivide l'opinione della Commissione secondo cui è necessario sviluppare una nuova procedura strutturata per la prevenzione e la correzione di squilibri macroeconomici negativi in ogni Stato membro. Il relatore per parere ricorda che la comunicazione UEM @ 10 della Commissione già sottolineava l'aumento delle divergenze tra gli Stati membri prima della crisi e rammenta, altresì, che tale punto era stato dettagliatamente affrontato della risoluzione del Parlamento europeo sulla UEM @ 10. Un meccanismo per monitorare e prevenire tali divergenze e squilibri è quindi più che benvenuto. Tuttavia, il relatore per parere giudica necessaria una serie di modifiche al fine di garantire che gli squilibri e le divergenze tra gli Stati membri vengano individuati, evitati o, in ultima analisi, corretti in modo efficiente. Il relatore per parere introduce quindi una serie di emendamenti alle proposte della Commissione sulla "prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici" e sulle "misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro", affrontando i seguenti aspetti principali:

– Il quadro di sorveglianza dell'UE deve comprendere aspetti occupazionali e sociali, oltre a quelli di generale natura economica e finanziaria. L'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe pertanto essere aggiunto come base giuridica nella parte preventiva del quadro di sorveglianza e il relativo regolamento dovrebbe affrontare la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e sociali su base paritaria. In questo modo, sarà garantito un approccio economico e sociale più integrato.

- In collegamento a quanto sopra esposto, e in fase di valutazione degli squilibri, si dovrebbe tener conto degli strumenti basati sull'articolo 148 del TFUE, in particolare gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri, corredati da strumenti specifici per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri sociali. Il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per gli affari sociali (SPC) dovrebbero quindi essere attivamente coinvolti in tutte le pertinenti procedure di sorveglianza.
- Sarebbe opportuno che il quadro di controllo degli indicatori atto a fungere da strumento per una tempestiva individuazione ed un monitoraggio degli squilibri sia adottato e regolarmente aggiornato dalla Commissione sotto forma di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. I principali indicatori dovrebbero comprendere gli aspetti relativi all'occupazione, alla disoccupazione, alla povertà e alla fiscalità.
- Il sistema di correzione degli squilibri dovrebbe non solo contribuire alla disciplina di bilancio degli Stati membri della zona euro ma, elemento altrettanto importante, essere progettato in modo tale da evitare la comparsa di shock asimmetrici e contribuire anche alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Il sistema dovrebbe quindi operare a sostegno della realizzazione degli obiettivi in materia di crescita e occupazione dell'Unione europea, come quelli adottati nel quadro della strategia Europa 2020.
- Inoltre, il sistema di correzione, anche quando si tratta della correzione degli squilibri eccessivi, dovrebbe essere composto non solo di ammende (sanzioni), ma anche di incentivi.
 Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di una sanzione o di un'ammenda ad uno Stato membro dovrebbe essere oggetto di una valutazione dell'impatto sociale.
- Le ammende raccolte negli Stati membri che non rispettano le raccomandazioni dovrebbero essere utilizzate a sostegno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di investimenti e occupazione e non distribuite solo agli Stati membri che non sono oggetto di alcuna procedura di disavanzo eccessivo, come proposto dalla Commissione.

Infine, il relatore per parere ritiene della massima importanza che il ruolo del Parlamento europeo, nell'intero processo di sorveglianza, venga rafforzato. La regolare consultazione delle parti sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali sono, inoltre, presupposti necessari di un quadro di sorveglianza credibile e trasparente.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici *e sociali*

Motivazione

Il nuovo quadro di sorveglianza dell'UE deve comprendere aspetti occupazionali e sociali, oltre a quelli di generale natura economica e finanziaria. Il regolamento proposto dovrebbe quindi affrontare gli squilibri sia macroeconomici che sociali all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 148, paragrafi 3 e 4,

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Al fine di sviluppare una strategia coordinata per l'occupazione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri e l'Unione dovrebbero operare in conformità dei principi fondamentali relativi alla promozione di una forza

lavoro competente, qualificata e adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Il mercato interno, come previsto dal TFUE, dovrebbe adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Unione, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, mirante alla piena occupazione e alla coesione sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Il TFUE prevede che l'Unione tenga conto, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, delle esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale e alla lotta contro l'esclusione sociale.

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Il Consiglio europeo, riunitosi il 17 giugno 2010, ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione al fine di consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso di avviare, il 1º gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche onde consentire agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello dell'Unione e permettere una migliore sorveglianza e una valutazione simultanea sia delle misure di bilancio sia delle riforme strutturali a favore della crescita e dell'occupazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Emendamento

(2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria *per quanto riguarda gli squilibri macroeconomici e sociali*.

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi *e per* aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

Emendamento

(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici e sociali eccessivi, aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. promuovere strategie sinergiche di sviluppo e facilitare il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e posti di lavoro. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, *è necessaria* una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.

Emendamento

(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, *sono necessari un approccio economico e sociale più integrato e* una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le misure adottate ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere

PE454.629v03-00 8/28 AD\861823IT.doc

pienamente coerenti con le disposizioni orizzontali del TFUE, in particolare gli articoli 7,8,9,10 e 11 e l'articolo 153, paragrafo 5, e con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del *trattato* con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

Emendamento

(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del *TFUE* con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, *che comprendano sia incentivi che ammende*.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È altresì opportuno integrare la relazione annuale comune di cui all'articolo 148 del TFUE con strumenti specifici per il rilevamento e la prevenzione degli squilibri sociali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Questa procedura dovrebbe fare affidamento su un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri

Emendamento

(6) Questa procedura dovrebbe fare affidamento su un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri

AD\861823IT.doc 9/28 PE454.629v03-00

macroeconomici emergenti e basarsi sull'uso di un "quadro di controllo" indicativo e trasparente, accompagnato da un'analisi economica. macroeconomici *e sociali* emergenti e basarsi sull'uso di un "quadro di controllo" indicativo e trasparente, accompagnato da un'analisi economica *e sociale incentrata*, *in particolare*, *sulla competitività*, *la convergenza e la solidarietà*.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Per consentire al "quadro di controllo" di fungere da strumento atto ad agevolare l'individuazione precoce e il monitoraggio degli squilibri, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di istituire un elenco di indicatori pertinenti da includere nel "quadro di controllo" e adattare la composizione degli indicatori, le soglie e la metodologia utilizzata. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti e con le parti sociali. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il "quadro di controllo" dovrebbe essere composto di un numero limitato di

Emendamento

(7) Il "quadro di controllo" dovrebbe essere composto di un numero limitato di

PE454.629v03-00 10/28 AD\861823IT.doc

indicatori economici e finanziari attinenti all'individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. La composizione del "quadro di controllo" *può mutare nel tempo*, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti.

indicatori economici, sociali e finanziari reali e nominali attinenti alla competitività e all'individuazione di squilibri macroeconomici e sociali, con soglie indicative corrispondenti. La composizione del "quadro di controllo" dovrebbe essere modificata mediante atti delegati, se del caso, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica e sociale o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. L'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal "quadro di controllo" o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.

Emendamento

(8) Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici *o sociali*, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche *e sociali nonché della fase del ciclo economico in cui si trova una particolare economia*. L'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal "quadro di controllo" o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticata un

Emendamento

(9) Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticata un

AD\861823IT.doc 11/28 PE454.629v03-00

esame approfondito. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione. Dovrebbe essere *discussa* in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

esame approfondito. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle fonti di squilibrio interno ed esterno nello Stato membro in questione nonché nella zona euro. Tale esame dovrebbe basarsi sull'indagine accurata di una vasta gamma di variabili economiche e riconoscere le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale. Dovrebbe essere discusso in sede di Parlamento europeo, di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Emendamento

(10) Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici e sociali negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale e volti ad analizzare l'impatto dell'occupazione sulla situazione macroeconomica in base al quadro di valutazione comune, compreso il controllo della prestazione occupazionale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria o la coesione sociale.

PE454.629v03-00 12/28 AD\861823IT.doc

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario per gli altri Stati membri. Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Emendamento

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e segnatamente delle potenziali conseguenze negative sul piano economico, sociale e finanziario per gli altri Stati membri. Occorre comprendere se gli squilibri sono di carattere strutturale o a breve termine e se le loro cause vanno individuate a livello nazionale, di Unione o esterno. È necessario tenere adeguatamente conto delle interazioni tra le opzioni strategiche dei vari Stati membri oltre che degli effetti di ricaduta. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi degli articoli 121 e 148 del TFUE nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri, nonché delle conseguenze di tali raccomandazioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Se vengono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni circa la

Emendamento

(12) Se vengono individuati squilibri macroeconomici *e sociali*, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni

risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici *disponibili*, sotto il controllo delle autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e *dei salari*, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario.

circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici pertinenti, sotto il controllo delle autorità pubbliche. Tale risposta politica dovrebbe basarsi su uno stretto dialogo con le parti sociali e gli altri soggetti nazionali coinvolti nonché tenere pienamente conto delle restrizioni all'azione del governo imposte dai diritti fondamentali dei citati attori. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e fiscali, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario. Essa dovrebbe essere avviata in conformità all'articolo 9 del TFUE e in vista della promozione di un livello elevato di occupazione, della garanzia di un'adeguata protezione sociale e della lotta all'esclusione sociale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi possono anche giustificare adeguate azioni di follow-up nel quadro della sorveglianza degli squilibri.

Emendamento

(13) L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano *esclusivamente* rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi possono anche giustificare adeguate azioni di follow-up nel quadro della sorveglianza degli squilibri.

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. [.../...] se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

Emendamento

(14) Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici *e sociali*, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria *o la coesione sociale*, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. [.../...] se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato dal Consiglio sulla base di una relazione della Commissione.

Emendamento

(15) Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe rispecchiare la natura degli squilibri, limitarsi agli aspetti delle politiche posti sotto il legittimo controllo delle autorità governative e prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato dal Consiglio sulla base di una relazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(16) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici e sociali non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo,

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici *e sociali* all'interno dell'Unione.

Motivazione

Il nuovo quadro di sorveglianza dell'UE deve comprendere aspetti occupazionali e sociali, oltre a quelli di generale natura economica e finanziaria. Il regolamento proposto dovrebbe quindi affrontare gli squilibri sia macroeconomici che sociali all'interno dell'Unione europea.

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, *dell'Unione economica e monetaria* o dell'intera Unione.

Emendamento

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici *o sociali* che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia, *sulla competitività e sulla convergenza o sulla coesione sociale* di uno Stato membro, *della zona euro* o dell'intera Unione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "squilibri eccessivi": squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Emendamento

b) "squilibri eccessivi": squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria *o la coesione sociale*.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, stabilisce un quadro di controllo indicativo quale strumento volto a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, previa consultazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo -12, al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri istituendo un quadro di controllo comprendente un elenco di indicatori, che, ove necessario, possono essere modificati al fine di integrare nuovi squilibri emergenti e valutare meglio le posizioni di competitività o gli squilibri eccessivi

interni ed esterni.

1 bis. Il quadro di controllo comprende un elenco di indicatori come sancito nell'allegato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tale quadro di controllo è costituito da una serie di indicatori macroeconomici e *macrofinanziari per ogni Stato membro*. La Commissione *può decidere di fissare* per detti indicatori soglie indicative massime *o* minime che servano da livelli di allerta. Le soglie applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro possono differire da quelle applicate agli altri Stati membri.

Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da una serie di indicatori utili all'individuazione del rischio di potenziali squilibri macroeconomici, macrofinanziari e sociali negli Stati membri o tra i medesimi. La Commissione fissa per detti indicatori soglie simmetriche indicative massime e minime che servano da livelli di allerta, tenendo conto delle prestazioni di partenza degli Stati membri, nonché della posizione media dell'Unione e della zona euro e della sua evoluzione nel tempo. Le soglie applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro possono differire da quelle applicate agli altri Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata e, se del caso, *l'adegua* per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri emergenti e di monitorare il loro sviluppo. *Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative*

Emendamento

4. La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata, e ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo -12 al fine di adeguare, se del caso, tale quadro di controllo per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri emergenti e di

PE454.629v03-00 18/28 AD\861823IT.doc

soglie, nonché alla metodologia su cui è basata, sono rese pubbliche.

monitorare il loro sviluppo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La pubblicazione del quadro di controllo aggiornato è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una valutazione economica e finanziaria in cui *l'evoluzione degli* indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro indicatore economico e finanziario utile all'individuazione di squilibri. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie massime o minime in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri.

Emendamento

2. La pubblicazione del quadro di controllo aggiornato è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una corretta valutazione economica, sociale e finanziaria, in particolare della competitività e della convergenza, in cui gli indicatori sono messi in prospettiva ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro indicatore economico, sociale e finanziario o strutturale utile all'individuazione di squilibri. Occorre tenere conto delle migliori pratiche. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie massime o minime in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri all'interno dello Stato membro interessato, in un altro Stato membro o a livello dell'Unione nel suo insieme. Occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili, senza trarre conclusioni dal quadro di controllo sulla base esclusiva degli indicatori.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del *trattato*, il Consiglio esamina e adotta conclusioni sulla relazione della Commissione.

L'Eurogruppo esamina la relazione qualora

Emendamento

4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del *TFUE e dell'esame dell'attuazione delle politiche in materia di occupazione a norma dell'articolo 148*, paragrafo 4, del *TFUE*, il Consiglio

AD\861823IT.doc 19/28 PE454.629v03-00

questa faccia riferimento, direttamente o indirettamente, agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

esamina e adotta conclusioni sulla relazione della Commissione previa consultazione del comitato per l'occupazione e delle parti sociali. La commissione competente del Parlamento europeo può organizzare discussioni pubbliche sulla relazione della Commissione. L'Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento, direttamente o indirettamente, agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga presenti, o potrebbe presentare, squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi.

Emendamento

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga presenti, o potrebbe presentare, squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Tale esame approfondito si basa sull'indagine accurata di una vasta gamma di variabili economiche e riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) a seconda dei casi, se lo Stato membro preso in esame ha dato, o meno, seguito effettivo alle raccomandazioni o agli inviti

Emendamento

a) a seconda dei casi, se lo Stato membro preso in esame ha dato, o meno, seguito effettivo alle raccomandazioni o agli inviti

PE454.629v03-00 20/28 AD\861823IT.doc

del Consiglio adottati in conformità agli articoli 121 *e* 126 *del trattato* e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

del Consiglio adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 del TFUE e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento, nonché le conseguenze economiche e sociali e altre conseguenze importanti di tali raccomandazioni;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri, essa ne informa il Consiglio. Questi, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del *trattato*, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

Emendamento

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri, essa ne informa il *Parlamento europeo e il* Consiglio. Questi, su raccomandazione della Commissione, *previa consultazione del Parlamento europeo* e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del *TFUE*, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In circostanze normali, i risultati dell'esame approfondito sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche.

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Consiglio informa *il Parlamento europeo* delle sue raccomandazioni. Le raccomandazioni del Consiglio sono rese pubbliche.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio informa *i parlamenti nazionali* delle sue raccomandazioni. Le raccomandazioni del Consiglio sono rese pubbliche.

Emendamento

2 bis. Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione non usurpano settori, quali la formazione dei salari, che esulano esplicitamente dalle competenze dell'Unione. Il Consiglio e la Commissione attribuiscono la massima importanza alle prassi e alle tradizioni nazionali del mercato del lavoro, che dovrebbero essere decisive nel determinare tutte le raccomandazioni aventi incidenza sulle responsabilità delle parti sociali o sulla loro particolare posizione nell'ambito del dialogo sociale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Consiglio.

Emendamento

1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il *Parlamento europeo e il* Consiglio.

PE454.629v03-00 22/28 AD\861823IT.doc

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del *trattato*, adottare raccomandazioni in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. Le suddette raccomandazioni precisano la natura degli squilibri e specificano in dettaglio le misure correttive da adottare e i termini entro cui lo Stato membro interessato deve adottarle. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del *trattato* può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.

Emendamento

2. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE, adottare raccomandazioni in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. Le suddette raccomandazioni precisano la natura degli squilibri e specificano in dettaglio le misure correttive da adottare e i termini entro cui lo Stato membro interessato deve adottarle. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Emendamento

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7 del TFUE. Il piano d'azione correttivo si avvale di tutti gli strumenti strategici pertinenti posti sotto il controllo delle autorità pubbliche, tenendo conto dei diritti fondamentali dei cittadini, delle parti sociali e degli altri soggetti nazionali interessati. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora le circostanze economiche cambino, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 7 secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Lo Stato membro interessato presenta un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

Emendamento

4. Qualora le circostanze economiche cambino, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione *e previa consultazione del Parlamento europeo*, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 7 secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Lo Stato membro interessato presenta un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo -12 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -12

Esercizio della delega

- 1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
- 2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal ...*. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere indicato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Proposta di regolamento Articolo -12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo - 12 bis

Riesame

1. Entro il ... * e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta, tra

^{*} Data di entrata in vigore del presente regolamento.

l'altro:

- a) se gli indicatori e le soglie del quadro di controllo sono riusciti a rilevare squilibri emergenti e a monitorarne l'andamento;
- b) il progresso dell'efficace coordinamento delle politiche economiche in conformità del TFUE.
- 2. La relazione e le eventuali proposte che l'accompagnano sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO

- L'elenco di indicatori da includere nel quadro di controllo di cui all'articolo 3 può comprendere le seguenti categorie di indicatori:
- 1) mercati dei prodotti e dei servizi (inflazione, bilancia delle partite correnti, spesa pubblica e privata per R&S, edilizia abitativa, agricoltura, evoluzione dei prezzi dell'energia);
- 2) mercati dei capitali (crescita del credito, debito pubblico e privato, investimenti pubblici e privati, posizioni delle attività estere al netto da IDE);
- 3) mercati del lavoro (occupazione e tasso di disoccupazione per genere ed età, scala dei salari e dei compensi, investimenti nell'istruzione, povertà);
- 4) fiscalità (aliquote di tassazione del lavoro e del capitale);

PE454.629v03-00 26/28 AD\861823IT.doc

^{*} GU inserire la data: xxx anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

- 5) sostenibilità fiscale, economica, sociale e ambientale;
- 6) domanda e offerta aggregate;
- 7) disparità di reddito a livello interno;
- 8) quota del reddito da lavoro sul PIL totale e tassi di profitto unitari;
- 9) evoluzione dei prezzi delle attività e dell'energia;
- 10) evoluzione delle quote di mercato delle esportazioni nell'Unione e nei mercati dei paesi terzi, nonché posizioni delle attività estere nette;
- 11) flussi di investimenti diretti esteri dei paesi terzi.

PROCEDURA

Titolo	Prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici
	<u> </u>
Riferimenti	COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 21.10.2010
Relatore per parere Nomina	Pervenche Berès 21.10.2010
Esame in commissione	1.12.2010 25.1.2011
Approvazione	16.3.2011
Esito della votazione finale	+: 36 -: 2 0: 8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Öry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, Fiona Hall, Jacek Włosowicz